

BES E SOSTEGNO - DOCENTI DI SOSTEGNO E ORGANICO - PROCEDURA

NORMATIVA. L. 104/92, L. 170/2010, D.M. n° 5669/2011, DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012, CIRC. MIUR 8/2013, D. Lgs 66/2017, DM n. 92 dell'8 febbraio 2019, D. Lgs 96/2019. Il decreto 92/2019, di integrazione e correzione del D.lgs. 66/2017, attuativo della legge 107/2015, è entrato in vigore il 12 settembre 2019.

DEFINIZIONI. La Direttiva Ministeriale del 27/12/12 ricomprende problematiche diverse nell'area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: la disabilità; i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e lo svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale.

A. Nella prima sottocategoria rientrano gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92. Solo in questo caso è prevista la presenza del docente di sostegno, per un numero di ore commisurato al bisogno.

B. La seconda sottocategoria riguarda i disturbi evolutivi specifici. La D.M. chiarisce che in essa rientrano non solo i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), diagnosticati ai sensi della L. 170/10, ma anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD). Per gli alunni con DSA è obbligatorio il ricorso ad un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e l'utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative che possano garantire il successo scolastico degli allievi.

C. La terza sottocategoria, infine, riguarda gli altri BES, cioè quegli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale. In questo caso, pur non essendo in presenza di una problematica certificata o diagnosticata ai sensi di una norma primaria e specifica di riferimento, si rileva un bisogno educativo speciale, generalmente limitato nel tempo, dovuto a situazioni molteplici e contingenti, che sono causa di svantaggio e, pertanto, richiedono per un certo periodo una particolare attenzione educativa. Si tratta ad esempio degli alunni di recente immigrazione, che non hanno ancora appreso la lingua italiana, oppure di allievi che si trovano in una situazione sociale, economica o culturale difficile, che comporta disagi molteplici nel regolare percorso scolastico. Anche in questo caso, come previsto dalla nota ministeriale n. 2563/13 si può ricorrere alla compilazione di un PDP ed a misure compensative e dispensative, qualora il consiglio di classe lo ritenga necessario per un certo periodo di tempo. In questo caso non è un obbligo ma una decisione collegiale dei docenti.

COME SI DIVENTA INSEGNANTI DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. Per diventare docenti di sostegno presso la scuola dell'infanzia e primaria si deve seguire e superare il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica (TFA sostegno).

Il predetto corso:

- a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;
- b) è attivato presso le università autorizzate dal Miur, nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
- c) è programmato a livello nazionale dal Miur secondo il fabbisogno a livello nazionale;

d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.

Il DM n. 92 dell'8 febbraio 2019 prevede che possono partecipare al corso di specializzazione su sostegno ("Corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica") per la scuola dell'infanzia e primaria i docenti in possesso di uno dei seguenti titoli:

titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo;

titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002.

COME SI DIVENTA INSEGNANTI DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA. I requisiti necessari per partecipare al corso di specializzazione sono:

1. abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure

2. laurea coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.

3. gli ITP continueranno a partecipare con il diploma fino al 2024/25 (dopo quella data: laurea triennale + 24 CFU).

PROPOSTE PER LE RISORSE PROFESSIONALI E I SERVIZI DI SUPPORTO NECESSARI PER LO STUDENTE CON DISABILITÀ (ORE DI SOSTEGNO, ORE DI ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE ECC.). Una delle maggiori novità della normativa recente è rappresentata dalla diversa modulazione nell'attribuzione delle risorse professionali e dalla necessità di valorizzare tutte le professionalità presenti.

Si passa, nei fatti, a una quadripartizione delle possibili attribuzioni, e a una correlazione tra risorse e disabilità specifica, sciogliendo l'erronea semplificazione meramente quantitativa. Anche in questo caso, per fare un solo esempio, è rotto il rapporto sinallagmatico gravità/rapporto 1:1, perché la domanda corretta, e la conseguente risposta da dare, è fondata sulla "tipologia" di gravità e sulle risorse professionali adatte a compensare "quel" tipo di gravità, a partire dagli stessi curriculum dei docenti del consiglio di classe. A questo proposito, nell'ambito di una più generale rivisitazione dei processi di inclusione degli alunni con disabilità, la finanziaria per il 2021 prevede, all'articolo 1, comma 961, un incremento del fondo destinato alla formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, finalizzata a garantire il principio di contitolarità nella loro presa in carico. Le risorse sono chieste dal GLO, non dai genitori, e devono derivare da decisioni responsabili, che tengano veramente conto dell'interesse del bambino. Il team o il consiglio di classe, in particolare, è chiamato alla responsabilità nelle scelte didattiche, e dunque anche della quantificazione delle risorse necessarie. Il parere della famiglia è utile, ma non vincolante.

La proposta delle risorse di sostegno per l'anno successivo va decisa dal GLO nell'incontro di verifica finale, a giugno. Andrà discussa e approvata in ogni caso, sia se vengono confermate le ore attuali sia se si chiede una variazione. È importante

che nel PEI sia specificato, orario settimanale alla mano, come e da chi viene sostenuto il bambino quando non c'è né assistente né insegnante di sostegno.

QUANTIFICAZIONE/RICHIESTA ORE DI SOSTEGNO. Il decreto di revisione del D.lgs. 66/2017 presenta alcune novità importanti rispetto al testo "originale", prima fra tutte la competenza riguardante la quantificazione delle ore di sostegno, riassegnata al GLHO o meglio assegnata al Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione; tuttavia il GIT continua ad avere un ruolo in merito. La quantificazione delle ore di sostegno da richiedere all'USR sarà effettuata dai Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione, istituiti a livello di istituzione scolastica, mentre la richiesta è inoltrata dal Dirigente scolastico. Una volta quantificate le ore di sostegno, la relativa richiesta complessiva dei posti di sostegno sarà inviata all'USR competente per territorio dal DS. L'invio va effettuato dal dirigente dopo aver raccolto le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT e tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola e della presenza di altre misure di sostegno.

Prima della revisione del succitato decreto 66/2017, la quantificazione delle ore era affidata proprio al GIT che non avrà più questo compito, ma svolgerà comunque un ruolo al riguardo. Il GIT, infatti, tra i suoi compiti, ha quello di confermare la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno oppure esprimere su tale richiesta un parere difforme. Nel testo non sembrano esserci conseguenze scaturenti da un eventuale parere difforme del GIT. Le modifiche producono effetti dall'anno scolastico 2020/2021.

TRASFERIMENTO ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE. Non può essere rescisso il contratto, nel caso di supplenza sul sostegno, se l'unico alunno diversamente abile assegnato si ritira o si trasferisce in altra scuola.

DIVIETO DI ASSEGNAZIONE DELLE SUPPLENZE. Il docente di sostegno è assegnato alla classe, di cui diventa pienamente contitolare, e non al singolo alunno (Nota Miur n. 2215 del 26 novembre 2019). Il Miur ha sottolineato che il docente di sostegno è contitolare della classe e dunque partecipa a pieno titolo alle attività formative predisposte per l'intero gruppo. Al docente di sostegno non possono essere assegnate supplenze: è inadempimento contrattuale e interruzione del lavoro di inclusione.

RICHIESTA DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA. RILEVAZIONE DELLE ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI DISABILI: FUNZIONI DEL SISTEMA OPERATIVO dad@, NELLA SPECIFICA AREA RISERVATA SUL SITO UST DI MILANO. Se perviene la domanda di iscrizione di un alunno disabile grave, per la richiesta dell'insegnante di sostegno si utilizza la funzione dad@. In caso di urgenza, si utilizza la funzione dad@, ma conviene contattare l'Ufficio inclusione.

RICONFERMA DOCENTI SUPPLENTI. Il decreto 92/2019, al fine di assicurare la continuità didattica, prevede la possibilità della conferma, per l'anno scolastico successivo, del supplente specializzato. Le modalità attuative saranno definite con apposito decreto del Miur (non è indicato un termine) apportando anche le necessarie modificazioni al regolamento sulle supplenze, ossia il DM 13 giugno 2007, n. 131.

FORMAZIONE DOCENTI E ATA. FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI 25 ORE PER DOCENTI IN CLASSI CON ALUNNI CON DISABILITÀ: NESSUN ESONERO DAL

SERVIZIO. Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il decreto n. 188 del 21 giugno 2021 relativo alla formazione del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità, che attua quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021. 10 milioni di euro sono infatti destinati alla formazione del personale docente non specializzato impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Gli interventi si articolano in unità formative, con un impegno complessivo pari a 25 ore, che potrà essere sviluppata in:

- a. formazione in presenza e/o a distanza,
- b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,
- c. lavoro in rete,
- d. approfondimento personale e collegiale,
- e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione,
- f. progettazione.

Per ciascuna unità formativa sarà necessario garantire un minimo di 17 ore di formazione in presenza e/o a distanza (punto a) e 8 ore di approfondimenti, con le modalità di cui ai punti da b) a f).

La partecipazione alle attività formative è obbligatoria e non prevede esonero dal servizio. Lo svolgimento delle attività formative è attestato dal Dirigente scolastico della scuola sede di servizio.

Nella Legge di Bilancio 2021 è previsto un incremento del Fondo per la formazione obbligatoria dei docenti di cui all'articolo 1, comma 125, della Legge n. 107 del 2015. La cifra corrisponde a 10 milioni di euro per l'anno 2021 con la specifica finalità di formare i docenti che insegnino in classi in cui sono presenti alunni con disabilità sulle specifiche competenze e metodologie.

L'inclusione scolastica richiede che tutti i docenti, non esclusivamente quelli impegnati nel sostegno didattico, siano coinvolti nella formazione specifica.

I docenti specializzati di sostegno sono esonerati da tale specifica formazione.

L'incremento del fondo di 10 milioni di euro è ripartito con apposito decreto del Ministro dell'istruzione in cui sono previste anche:

- le condizioni per esonerare dalla formazione il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, già fornito delle specifiche competenze;
- la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo;
- criteri e modalità di monitoraggio delle attività formative per garantire l'efficienza della spesa.

Nonostante l'evidente contrasto tra la Legge di Bilancio (no all'esonero dal servizio) e il CCNL (sì all'esonero), per non ingenerare oneri aggiuntivi derivanti dalle sostituzioni didattiche, non saranno possibili stati di esonero dal servizio d'istituto per la frequenza dei corsi di formazione.

Il decreto, relativamente alla formazione del personale scolastico in materia di inclusione, rinvia al Piano nazionale per la formazione dei docenti nel triennio 2016-2019, che discende dal comma 124 della legge n. 107/2015 ed è stato adottato con il DM n. 797/2016. Il Piano garantisce le necessarie attività formative in materia. L'inclusione e la disabilità, infatti, costituiscono una delle priorità di formazione indicate nel Piano medesimo. Le scuole, ai sensi del predetto decreto, nell'ambito della definizione del Piano di formazione di Istituto inserito nel PTOF, individuano le attività formative rivolte in particolare ai docenti delle classi in cui sono presenti

alunni disabili. Ricordiamo quali sono le caratteristiche delle azioni formative che possono essere attivate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete (Piani di formazione di Ambito), in materia di disabilità e inclusione, secondo quanto indicato nel Piano nazionale per la formazione dei docenti.

Il paragrafo 4.5 del Piano è dedicato alla priorità “Inclusione e Disabilità” e indica le attività formative da far svolgere ai diversi soggetti che partecipano al processo di inclusione dell’allievo disabile. La formazione deve essere rivolta a tutti i docenti e non solo agli specializzati, in modo che l’inclusione diventi una “modalità quotidiana” di gestione delle classi” e non sia delegata al solo docente di sostegno.

Le azioni formative, a livello di singola scuola, possono essere individuate collegialmente dal Consiglio di classe o dall’intero team docente in tutte quelle classi che accolgono alunni con disabilità o altre difficoltà/disturbi di apprendimento.

Le attività di formazione, realizzate invece dalle Scuole polo per l’inclusione, sono frutto della programmazione territoriale e del lavoro in rete svolto dalle istituzioni scolastiche. Le attività formative, sia a livello di scuola singola che di rete, devono vertere su specifici contenuti, indicati dal Piano e definiti “contenuti chiave”:

scuola inclusiva (ambienti, relazioni, flessibilità); piano dell’inclusione (strategie e strumenti); autovalutazione, valutazione e miglioramento dell’inclusione nell’istituto; corresponsabilità educativa; gestione della classe; leadership educativa per l’inclusione; classi inclusive; sostegno “diffuso”; progetto di vita; progettazione individualizzata e personalizzata; valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze degli alunni con disabilità; relazione tra progettazione e metodologie didattiche curriculari e sviluppo di competenze complementari sviluppate anche in orario extrascolastico che concorrono positivamente al percorso educativo complessivo; tecnologie digitali per l’inclusione; didattiche collaborative, differenziazione didattica, misure compensative e dispensative; ruolo delle figure specialistiche; ruolo del personale ATA; ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla “comunità educante”.

Le azioni formative, leggiamo ancora nel Piano, vanno rivolte a:

- referenti di istituto per il coordinamento delle azioni di integrazione nei piani inclusivi di scuola;
- docenti di sostegno (nel triennio va assicurato un modulo specifico di approfondimento per tipologie di disabilità);
- docenti curricolari (team e consigli di classe) per migliorare la programmazione di classe in presenza di allievi con disabilità, disturbi e difficoltà di apprendimento;
- figure di supporto (mediatori, assistenti per la comunicazione, educatori, personale di collaborazione) per migliorare le capacità di progettazione integrata;
- Dirigenti scolastici;
- personale ATA.

Nel Piano, infine, sono indicati sinteticamente i percorsi formativi da svolgere, i relativi destinatari e la relativa tempistica:

Target	Azioni formative	Soggetti da coinvolgere	Quando
Figure di coordinamento	Formazione di almeno due docenti per ciascuna Istituzione scolastica per azioni di coordinamento sull'inclusione	17000	A partire dal 2017
Dirigenti scolastici	Formazione su inclusione scolastica	7000	A partire dal 2017
Personale ATA	Formazione di almeno 2 figure per istituzione scolastica (1 amministrativo e 5 collaboratori scolastici)	55.000	A partire dal 2017
Docenti di ogni ordine e grado di scuola	Didattica inclusiva, anche con l'uso delle tecnologie digitali	58.000	A partire dal 2017
Docenti di ogni ordine e grado di scuola	Formazione su competenze psicopedagogiche di supporto alla progettazione per coordinamento territoriale (referenti di ambito)	1000	A partire dal 2017
Docenti di ogni ordine e grado di scuola	Formazione su nuove tecnologie per la disabilità per coordinamento territoriale (referenti di ambito)	1000	A partire dal 2017
Docenti di sostegno	Formazione su specifiche disabilità	16.500	A partire dal 2017

Come si legge nella tabella e come indicato nell'articolo 13 comma 3 del decreto n. 66/17, la formazione relativa all'inclusione e alla disabilità è rivolta anche al personale ATA, al fine di sviluppare, in coerenza con il profilo professionale, competenze organizzative, educativo-relazionali e sull'assistenza di base.

CONTINUITÀ DIDATTICA: DOCENTI DI RUOLO E NON. La continuità educativa e didattica per gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione (prima PAI ora PI) e dal PEI. La continuità educativo-didattica, dunque, non è legata al solo docente di sostegno, ma a tutto il personale scolastico che si relaziona con l'allievo/a disabile ed è frutto dell'azione progettuale della scuola. Le misure indicate nel decreto riguardano sia il personale docente della scuola nel suo insieme che i docenti di sostegno non di ruolo.

Ai docenti di sostegno precari è possibile rinnovare, su richiesta della famiglia, l'incarico di sostegno per l'anno scolastico successivo. Il rinnovo dell'incarico al docente precario specializzato è possibile solo in seguito alla valutazione, da parte del Dirigente scolastico, dell'interesse dell'alunno disabile e dell'eventuale richiesta della famiglia. La proposta di rinnovo, inoltre, può essere effettuata, fermo restando la disponibilità di posti, dopo le operazioni riguardanti il personale di ruolo e non prima dell'avvio delle lezioni. Le modalità attuative relative alla conferma del docente a tempo determinato sono definite con un apposito decreto Miur, anche apportando modifiche al Regolamento sulle supplenze (DM 131/2007).

Per garantire l'attuazione del Piano di inclusione, leggiamo nel decreto, "il Dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione ...".

In riferimento ai docenti di sostegno precari, è possibile rinnovare, su richiesta della famiglia, l'incarico di sostegno per l'anno scolastico successivo. Il rinnovo dell'incarico al docente precario specializzato è possibile solo in seguito alla valutazione, da parte del Dirigente scolastico, dell'interesse dell'alunno disabile e dell'eventuale richiesta della famiglia. La proposta di rinnovo, inoltre, può essere effettuata, fermo restando la disponibilità di posti, dopo le operazioni riguardanti il

personale di ruolo e non prima dell'avvio delle lezioni. Le modalità attuative relative alla conferma del docente a tempo determinato sono definite con un apposito decreto Miur, anche apportando modifiche al Regolamento sulle supplenze (DM 131/2007). Sempre al fine di garantire la continuità didattica, il decreto dispone di applicare quanto previsto dall'articolo 461 del decreto legislativo n. 297/94:

A. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.

B. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Alla luce della summenzionata previsione, dunque, non è possibile trasferire o assegnare (per un anno) ad altra scuola il personale docente, dopo 20 giorni dall'inizio dell'anno scolastico (ossia dopo il 20 settembre, considerato che l'anno scolastico inizia il 1° dello stesso mese), se non per l'anno scolastico successivo (fatti salvi gli effetti giuridici).

DOCENTI DI SOSTEGNO E PEI. IN MANCANZA DI INSEGNANTI ALL'INIZIO ANNO SCOLASTICO, SIA CURRICOLARI CHE DI SOSTEGNO, COME SI PUÒ REDIGERE CORRETTAMENTE E ORGANICAMENTE IL NUOVO PEI, ENTRO IL 31 OTTOBRE? Il PEI va approvato di norma entro la fine di ottobre (D. Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2/g) il che significa che delle eccezioni sono possibili se sono motivate e rimangono tali. Ricordiamo anche che la responsabilità della redazione del PEI è del GLO, non solo del docente di sostegno e che possono redigere e approvare il PEI i docenti assegnati alle classi, anche se supplenti.

PARTECIPAZIONE DEL DOCENTE DI SOSTEGNO AL CONSIGLIO DI CLASSE.

	ATTRIBUISCE VALUTAZIONE MATERIA	VOTA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA	ATTRIBUISCE CREDITO SCOLASTICO	ATTRIBUISCE VOTO DI CONDOTTA
DOCENTE DI SOSTEGNO (SE DUE DOCENTI PER LO STESSO ALUNNO: UN SOLO VOTO)	NO	SI PER TUTTI GLI ALUNNI Art. 4, comma 1, DPR 122/2009	SI PER TUTTI GLI ALUNNI	SI PER TUTTI GLI ALUNNI Art. 4, comma 2, DPR 122/2009

DA MARZO 2020 I PRIMI DOCENTI CON SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO MA SENZA ABILITAZIONE: COSA POSSONO FARE. Si avviano a conclusione i corsi di TFA sostegno IV ciclo anno accademico 2018/19. Alcuni fra gli specializzati saranno un unicum nella scuola italiana, una figura che non esisteva da tempo: docente specializzato su sostegno senza abilitazione su materia. La particolarità si è venuta a determinare in seguito al DM 92/2019 che ha permesso ai docenti di partecipare alle selezioni con:

laurea + 24 CFU oppure

laurea con tre anni di servizio.

Dunque a partire da marzo 2020 ci saranno docenti in possesso di laurea e specializzazione su sostegno, ma senza abilitazione su disciplina. Questi docenti

potranno partecipare alle diverse procedure concorsuali, se in possesso dei requisiti richiesti. Tali docenti potranno anche inserirsi in graduatoria III fascia per la prima volta con il titolo laurea + 24 CFU (legge 159/2019) oppure aggiornare la propria posizione, se già inseriti nel 2017, senza i 24 CFU. Potranno anche inserirsi nello specifico elenco per il sostegno, in virtù del titolo di specializzazione conseguito.

GLI EDUCATORI O ASSISTENTI EDUCATIVI. L'insegnante di sostegno e l'assistente educativo sono due figure professionali diverse sia per formazione che per contratto. Queste due figure spesso si trovano a dover intervenire nella stessa classe operando in compresenza.

Il docente di sostegno è un docente specializzato e ha compiti e responsabilità pari a quelle di tutti gli altri docenti; mentre l'assistente educativo ha compiti di affiancamento alla struttura scolastica durante la frequenza dell'alunno disabile non autonomo, al fine di sostenerlo e di aiutarlo. Ciò implica che possa esserci la compresenza, in quanto l'uno non sostituisce l'altro. Per esempio l'assistente educativo non può avere la responsabilità della classe e di conseguenza non può in alcun momento sostituire i docenti in quanto è a questi ultimi che gli alunni sono affidati. In altri termini, non solo le due figure professionali possono essere compresenti ma il loro impegno deve essere ben definito e devono essere altrettanto chiari i confini dell'intervento dell'assistente.

La sede per poterne discutere e parlare è il Gruppo di lavoro sull'handicap operativo che di norma si riunisce due volte l'anno. L'assistente educativo è previsto dall'articolo 13 della legge 104/92. Il reclutamento, la formazione e la gestione degli assistenti sono compiti dell'ente locale (Comune o Provincia). Il dirigente scolastico ha la responsabilità dell'utilizzo dell'assistente nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dell'integrazione scolastica. In particolar modo, quindi il personale educativo – assistenziale è tenuto ad agire, in momenti collegati e distinti, ma non separati rispetto ai momenti specifici del personale docente (di norma può operare sia in compresenza che in assenza del personale docente).

Costruisce in accordo con i docenti di classe, un proprio piano di lavoro all'interno del Piano Educativo Individualizzato per l'alunno in situazione di disabilità;

deve evitare una gestione puramente assistenziale dell'alunno in situazione di disabilità, pur costituendo essa la base da cui muovere;

deve assumere conoscenze complete sull'alunno in situazione di disabilità in modo da possedere un quadro della sua personalità (oltre la descrizione dei suoi deficit), partecipando – qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno - ai lavori di messa a punto del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato;

deve garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno in situazione di disabilità;

deve interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori, ...) e con il personale dei servizi del territorio;

deve proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l'alunno in situazione di disabilità nell'ambito del percorso scolastico;

deve collaborare con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste dalla scuola in cui opera;

deve sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità per quanto si riferisce l'entrata in servizio e la presenza a scuola;
deve partecipare alle attività di formazione e aggiornamento attivate espressamente per gli assistenti.

GLI ASSISTENTI ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE. Arriva un fondo ulteriore per l'assistenza agli studenti con disabilità: lo prevede l'ultima bozza della Legge di Bilancio 2021, all'articolo 45. Il fondo servirà specificatamente "per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado". Il 70% del fondo, quindi 70 milioni di euro, sono destinati alle Regioni; mentre 30 milioni andranno ai Comuni. Saranno quindi gli enti locali ad assegnare le risorse, destinandole a professionisti abilitati e formati per assolvere a questo delicato compito all'interno dei nostri istituti scolastici.

Questa figura professionale è presente da tempo nelle scuole e ha un ruolo attivo nel rispondere alle criticità dell'integrazione degli alunni portatori di disabilità.

Il progetto di legge n. 2887/2021, sostenuto dalle associazioni FIRST (Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela dei Diritti delle Persone con Disabilità) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità), prevede l'internalizzazione degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione ex art. 13 comma 3 legge 104/1992: questo obiettivo è stato di recente condiviso anche dai sindacati dei lavoratori e dai rappresentanti delle associazioni.

ESEMPIO DI VADEMECUM INCLUSIONE PER L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

- a) **ACCOGLIENZA DEL NUOVO INSEGNANTE DI SOSTEGNO.** L'insegnante di sostegno di nuova nomina o di nuovo ingresso nella scuola sarà accolto dalla Funzione Strumentale per l'inclusione (F.S.). All'atto della presentazione, la F.S. inviterà il docente alla consultazione dei fascicoli degli alunni. In seguito, spedirà via e-mail copia del presente vademecum, in cui sono riassunti compiti e doveri dell'insegnante di sostegno nonché una spiegazione dettagliata della documentazione da compilare e della normativa in oggetto. Dopo la consultazione, il docente dovrà stampare e firmare questo documento, riconsegnandolo poi alla F.S. e al Dirigente scolastico.
- b) **CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.** L'insegnante di sostegno dovrà prendere visione della documentazione relativa all'alunno (Diagnosi Funzionale, PEI, Relazione Finale del precedente anno scolastico, ecc.). Tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale è riservata, in quanto si riferisce a dati personali sensibili tutelati dalla legge sulla privacy (Decreto legislativo n. 196/03), pertanto non è consentito fare fotocopie, né fotografare con smartphone o altri dispositivi.
- c) **COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO.**
- d) **ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL'ALUNNO/A IN TUTTE LE DISCIPLINE ANCHE NELLE MATERIE IN CUI NON SI È PRESENTI.**
- e) **PREPARAZIONE VERIFICHE DIFFERENZIATE EQUIPOLLENTI, SE NECESSARIE, IN COLLABORAZIONE CON IL DOCENTE DI CLASSE.**

f) COORDINAMENTO NELLA COMPILAZIONE DEL PDF. Tale compilazione è da effettuarsi:

- a cura degli specialisti, della famiglia e dei docenti;
- ogni qual volta l'alunno/a sia in classe prima, al termine del triennio, di prima certificazione;
- nella classe seconda va revisionato, ma se non presente nel fascicolo dell'alunno deve essere redatto.

g) COMPILAZIONE DEL PEI. La Compilazione PEI è da effettuarsi in versione digitale da parte dei docenti di sostegno e dei titolari di classe. Il P.E.I. deve essere consegnato alla F.S. entro il 30 Novembre. Per particolari necessità, i tempi possono essere concordati con la F.S. Una copia in formato cartaceo verrà fatta firmare da tutti i docenti del consiglio di classe e verrà firmata dal Dirigente.

h) ALTRI COMPITI DEL DOCENTE DI SOSTEGNO.

Coordinamento in caso di incontri straordinari con la famiglia e/o con gli operatori e compilazione di un verbale al termine di ogni incontro che sarà depositato nel fascicolo dell'alunno.

Partecipazione ai GLH e ai GLI e agli incontri di dipartimento sostegno.

Consegna dei documenti in segreteria (P.E.I., relazioni ecc.). I documenti devono essere inseriti nella Sezione riservata del Fascicolo dell'alunno.

Coordinamento delle relazioni con l'assistente sociale o personale educativo o AEC e stesura di verbali di eventuali incontri.

Compilazione della relazione finale sulle attività di sostegno svolte con relative indicazioni per l'anno successivo.

Collaborazione alla stesura del Piano annuale per l'inclusione – PAI (giugno).

Per i docenti impegnati negli esami di Stato: stesura della documentazione d'esame, preparazione delle prove equipollenti delle varie discipline, organizzazione del colloquio orale dell'alunno, assistenza durante le prove, se richiesto dalla Commissione.

Collaborare con il docente di classe nella didattica per gli alunni BES e DSA.

Contribuire alla stesura dei P.D.P.